



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Lavoro

Il giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.09.2024,
letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti,
preso atto delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti in udienza,
richiamato l'indirizzo sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto";
rilevato che, nello stesso senso, oltre a Cass. n. 14914/2008 e Cass. 6342/2004, si è espressa più recentemente la Suprema Corte nella sentenza n. 28766/2018 nonché nella sentenza n. 18807/2018 in cui si afferma "In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento



di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione”;

ravvisata, dunque, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione, ex art. 151 c.p.c., del ricorso introduttivo nonché della presente ordinanza nei confronti di tutti i controinteressati a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del MIUR nell'area tematica dedicata;

DISPONE LA NOTIFICA

da effettuarsi – a cura di parte ricorrente – entro e non oltre il 20.09.2024, nei confronti di tutti i docenti controinteressati – attraverso la pubblicazione, sul sito web istituzionale del MIM dei seguenti dati:

- a) autorità giurisdizionale innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso per cui è causa;
- b) nome di parte ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) succinta indicazione dei motivi di ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati;
- e) testo integrale del ricorso nonché del presente provvedimento.

FISSA

per la prosecuzione della causa, l'udienza del giorno **5.11.2024, ore 10:15.**

Parma, 13/09/2024

Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri

